



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
- Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
- Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- Aderente CNA Professioni
- Socio UNI
- Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

**LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
(AS 2085)**

**SENATO DELLA REPUBBLICA
10° COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO**

**AUDIZIONE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET**

Roma, 18 novembre 2015

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

alla luce di quanto recentemente espresso dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato in merito al disegno di legge del quale si discute, si vuole manifestare, preliminarmente, in occasione di questo importante momento di confronto, la condivisione – da parte della categoria da me rappresentata - degli obiettivi e delle finalità del provvedimento, nonché dei tempi nei quali si auspica che lo stesso possa essere definitivamente approvato.



Si condividono appieno gli obiettivi di rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, di semplificazione e sburocratizzazione, di promozione della concorrenza e rilancio dell'economia. Consideriamo infatti la legge annuale sulla concorrenza uno strumento fondamentale al fine di garantire la tutela dei consumatori e ridurre i costi per le imprese, quindi un giusto metro per regolare il mercato in maniera adeguata ed al passo con i tempi e le contingenze economiche e sociali.

Quanto al testo del provvedimento, ci soffermeremo, durante questa breve analisi, solamente sulle disposizioni previste al **Capo VII** (artt. 41 – 47), incentrato sui “**Servizi professionali**”.

In primo luogo, quanto all'**articolo 44** del testo (*Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata*), la nostra associazione condivide pienamente la novità apportata dal legislatore nel consentire la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata anche facendo ricorso ad una scrittura privata depositata a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. E' di tutta evidenza che, grazie a tale intervento giuridico, sarà certamente possibile abbattere i costi per le piccole imprese.



Valutazione egualmente positiva quanto alla disposizione prevista dall'**articolo 45** (*Sottoscrizione digitale di taluni atti*), che, derogando alla legge 340/2000, apre alla possibilità di utilizzare la firma digitale per alcuni atti e quindi di agire sia in proprio che per via intermediata.

Su questa previsione intendiamo esprimere la nostra duplice soddisfazione in quanto ci piace ricordare che già in sede di approvazione della legge 340, nel lontano anno 2000, proprio nel corso di analogo audizione parlamentare, esprimemmo il nostro parere di fare più ampio ricorso alla firma digitale da parte delle imprese e professionisti. Forse i tempi non erano ancora maturi. Oggi l'innovazione tecnologica più diffusa consente il maggiore utilizzo di questi strumenti che senz'altro facilitano gli adempimenti ma soprattutto riducono i costi delle procedure.

Tuttavia, anche in questa sede, ci permettiamo di suggerire un'ulteriore modifica che riteniamo possa contribuire meglio al perseguimento degli obiettivi che la norma si prefigge. Sarebbe a nostro avviso opportuno modificare il comma 4) facendo riferimento al **sistema camerale** e non, come previsto, alla Camera di commercio dove viene depositato l'atto e quindi compiuto l'adempimento, soprattutto alla luce del fatto che la maggior parte delle procedure si svolgono *online*. Pertanto è opportuno prevedere che l'accreditamento di tutti soggetti intermediari, fatto presso una singola Camera di commercio, abbia valenza su tutto il territorio



nazionale. Ciò è di semplice realizzazione in quanto la rete delle Camere di commercio già dispone di strumenti adeguati per consentire questo accreditamento.

In ultima analisi riteniamo molto importante evidenziare, in riferimento all'**articolo 47** (*Disposizioni sulle professioni regolamentate*), che lo stesso dovrebbe riguardare tutte le professioni, in quanto obiettivo comune è quello di tutelare l'utente, semplificare, sburocratizzare.

L'interesse principale da salvaguardare, infatti, è proprio quello di tutela dell'utenza, non del professionista. E' l'utente che deve avere contezza – preliminarmente – della misura del compenso del professionista e pertanto ricevere, in via obbligatoria, un preventivo scritto o redatto in forma digitale, al fine di conoscere il *quantum*.

Tale misura è stata già infatti da tempo accolta con favore dalla nostra categoria, che l'ha introdotta nel proprio codice deontologico. I nostri iscritti risultano già obbligati a fornire preventivi in forma scritta ai clienti, proprio al fine di evitare quell'asimmetria informativa che troppo spesso ha caratterizzato ed in taluni casi caratterizza ancora il rapporto intercorrente tra il professionista e l'utente.

Ed è proprio in relazione a tale articolo che, coerentemente con le finalità del disegno di legge in esame, il quale mira a promuovere la concorrenza a



garanzia e a tutela dei consumatori, che suggeriamo di apportare una importante modifica, aggiungendo un secondo comma alla disposizione suddetta.

A tal proposito giova ricordare che nel corso dell'esame di questo disegno di legge presso la Camera dei Deputati è stato approvato l'ODG 9/3212-A/71 a firma degli On. Abrignani e Vignali, che per semplicità di consultazione riportiamo di seguito:

"La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame mira a promuovere la concorrenza, a garanzia e a tutela dei consumatori;

coerentemente con tali finalità di tutela della concorrenza, bisognerebbe ampliare il novero dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie;

è necessario infatti prestare particolare attenzione ad evitare forme di discriminazione nell'individuazione dei soggetti che possono rappresentare i contribuenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e delle commissioni tributarie; inoltre, proprio al fine di ridurre drasticamente gli oneri amministrativi fiscali alle imprese, ed intervenire direttamente su alcuni adempimenti, occorre allargare al più presto l'offerta dei servizi fiscali.

Per fare questo è indispensabile estendere a tutta la categoria professionale dei tributaristi, in possesso dei requisiti indicati dalla legge 14 gennaio 2013, n.4 i poteri di rappresentanza davanti all'Amministrazione finanziaria nonché nella difesa del contribuente al cospetto del giudice tributario;



la proposta, in coerenza con le finalità del provvedimento e dell'indirizzo normativo comunitario, è inoltre volta a superare i limiti connessi al conferimento di diritti esclusivi nell'esercizio di attività economiche, laddove questi non siano motivati da esigenze d'interesse generale; il Ministero dello sviluppo economico ha già provveduto ad approvare le procedure di certificazione: pertanto, estendere l'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 non comporterebbe alcun costo, e garantirebbe la tutela del consumatore attraverso la valorizzazione dei percorsi di qualificazione e di certificazione volontaria dei professionisti ex legge n.4/2013,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima, anche nel prosieguo dell'iter di approvazione del provvedimento, ogni opportuna iniziativa volta a superare i limiti connessi al conferimento di diritti esclusivi nell'esercizio di attività economiche, in particolare allargando il novero dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie anche alla categoria di tributaristi, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4”

Si propone pertanto di **ampliare il novero dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie**, in quanto risulta necessario prestare particolare attenzione ad evitare forme di discriminazione nell'individuazione dei soggetti che possono rappresentare i contribuenti nei confronti dell'Agenzia della Entrate e delle commissioni tributarie; inoltre, proprio al fine di ridurre drasticamente gli oneri



amministrativi fiscali alle imprese, ed intervenire direttamente su alcuni adempimenti, occorre allargare al più presto l'offerta dei servizi fiscali.

Per compiere ciò è indispensabile **estendere a tutta la categoria professionale dei tributaristi, in possesso dei requisiti indicati dalla legge 14 gennaio 2013, n.4 i poteri di rappresentanza davanti all'Amministrazione finanziaria nonché nella difesa del contribuente al cospetto del giudice tributario.**

La nostra proposta, in coerenza con le finalità del provvedimento e dell'indirizzo normativo comunitario, è inoltre volta a superare i limiti connessi al conferimento di diritti esclusivi nell'esercizio di attività economiche, laddove questi non siano motivati da esigenze d'interesse generale.

Il Ministero dello sviluppo economico ha altresì già provveduto ad approvare le procedure di certificazione: pertanto, estendere l'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 **non comporterebbe alcun costo, e garantirebbe la tutela del consumatore attraverso la valorizzazione dei percorsi di qualificazione e di certificazione volontaria dei professionisti ex legge n.4/2013.**



Si ribadisce quindi l'apprezzamento al Governo ed al Parlamento per aver dato attuazione alla previsione relativa all'adozione annuale di un disegno di legge per la concorrenza, che interviene nei settori maggiormente rilevanti per l'economia del nostro Paese, auspicando che lo stesso possa essere, anche *pro futuro*, uno strumento attraverso il quale intervenire per correggere le disfunzioni del mercato e dare continuità ad un processo di liberalizzazione dell'economia.

Il Presidente Nazionale
Dott. Roberto Falcone